



LA PROTEZIONE GIURIDICA DEI CITTADINI CON GRAVE FRAGILITA' NELLA FASE FINALE DELLA VITA (L'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO)

Fondazione LUVI, 25 settembre 2021

a cura di Daniela Piglia - ASSOCIAZIONE INCERCHIO

info@associazioneincerchio.com

--- *OGNI DIRITTO RISERVATO --- VIETATA LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE*

I nostri Progetti per i diritti

Dal 2008 - INSIEME A SOSTEGNO,

Il progetto «storico» per la promozione dell'amministrazione di sostegno

2019 – 2020: NEAR

Il Progetto del 2019 di potenziamento di Insieme a Sostegno

Da nov. 2020 - RIPARTIAMO DAI DIRITTI

Implementazione territoriale, tematica, metodologica, di rete

Da maggio 2020 in poi – CURAMI E PROTEGGIMI

Un nuovo grande progetto specifico per gli anziani fragili e i loro familiari

MAPPA DEGLI SPORTELLI DI PROSSIMITA' ADS E DIRITTI

SPORTELLO A CARUGATE presso Coop IL SORRISO

Sportello presso ass. VSP Bruzzano
Via Acerbi Milano

Punto informativo VIVIDOWN
Via JENNER Milano

Sportello presso Associazione Gabbiano
Via Ceriani

Sportello presso Coop COMIN
Via Fonseca Pimentel Milano

Sportello di prossimità Associazione InCerchio (Ente Capofila)
Via Giasone del Maino 16 Milano
consulenza legale



Sportello presso FAP ACLI Milanesi
Via della Signora, 3 – Milano

Sportello presso AMA Milano (Associazione Malattia di Alzheimer)
Via F. Soave 24, Milano

Sportello presso Coop EUREKA!
A MILANO E A SAN DONATO MILANESE

Sportello presso Comunità Nuova
Via G. Bellini

Sportello a TREZZANO SUL NAVIGLIO presso ASSOCIAZIONE GRUPIFH

Punto informativo presso Fondazione LUVI
Via Ripamonti 428



Entriamo nel vivo..

Alcuni diritti per le persone fragili

PUNTO DI PARTENZA: Accertamento

Il presupposto della fruizione di alcuni diritti che sostengono le persone fragili nel percorso di inclusione è l'accertamento dello status previsto dalle rispettive norme:

- Invalidità civile – L. 118/1971
- Handicap – L. 104/1992
- Disabilità – L. 68/1999

*PROCEDURA DI ACCERTAMENTO
la Domanda di Invalidità Civile*

- Relazione dello specialista
- certificato telematico del medico di base
- richiesta telematica alla COMMISSIONE presso
ATS (anche tramite patronato)

LA VISITA DI ACCERTAMENTO

A seguito della domanda telematica,

si viene convocati alla **VISITA**

presso la **COMMISSIONE DI ACCERTAMENTO** delle INVALIDITA'
dell'INPS/ASL:

è una commissione medica integrata, congiunta fra asl (ora ATS) e inps.

Alla visita si può andare accompagnati dal proprio medico specialista di fiducia

IL VERBALE o GIUDIZIO di INVALIDITA'

A seguito della visita viene emesso un **VERBALE**,
che contiene il GIUDIZIO DI INVALIDITA' (rivedibile, o non rivedibile)

Se ritenuto congruo, si accetta
diversamente può essere contestato , entro 180 gg,
con **ricorso**

possibili
Benefici collegati all' Invalidità Civile:

fornitura protesi e ausili, inserimento lavorativo,
provvidenze economiche:

Dal 46%	iscrizione collocamento mirato
Dal 74% al 99%	assegno mensile di assistenza
100%	Pensione di invalidità
100% e non autosufficienza	Pensione di invalidità + indennità di accompagnamento

Benefici accertamento di Handicap L 104/92

Stessa competenza Commissione (Integrata) presso ATS

Handicap	
Handicap Grave	Agevolazioni fiscali e sul lavoro

CHI SE NE OCCUPA?

Se la persona fragile non è in grado di occuparsi di esercitare i propri diritti, per incapacità conseguente alla patologia, può essere messa sotto **PROTEZIONE GIURIDICA**

Entriamo nel vivo..

Principi e misure di protezione giuridica

Le misure di protezione a confronto

I destinatari possibili

CAPACITÀ

- **CAPACITA' GIURIDICA:**
si acquista al momento della nascita ed è l'attitudine ad essere titolare di diritti e doveri giuridici.
- **CAPACITA' DI AGIRE:**
si acquista con la maggiore età e cioè al compimento del 18°anno di vita ed è l'idoneità della persona a modificare la propria sfera giuridica con atti di volontà.

INCAPACITÀ

Può accadere che nonostante la maggiore età la persona si trovi per varie ragioni (malattia fisica e/o mentale, disagio psichico, ubriachezza ...) a non avere quella capacità di discernimento che è propria di un adulto.

Di qui la necessità di apprestare – a protezione di dette persone – strumenti di salvaguardia contro il rischio che le stesse possano porre in essere atti negoziali destinati ad incidere negativamente sui loro interessi.

Istituti di protezione delle persone incapaci

A protezione delle persone maggiorenni prive di tutto o in parte di autonomia il codice civile prevede vari istituti:

- Interdizione;
- Inabilitazione;
- **Amministrazione di sostegno.**

Una nuova legge

Legge 6/2014

La presente legge ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente.

Il procedimento di nomina dell'Amministratore di Sostegno

- Il Ricorso per l'apertura dell'ads
- La scelta dell'ads
- L'udienza e l'audizione della persona fragile
- Il decreto di nomina e il giuramento

IL RICORSO

La richiesta di apertura

Di **amministrazione di sostegno** va fatta tramite

Un ricorso al giudice tutelare

Del luogo di domicilio del beneficiando

I POSSIBILI BENEFICIARI

POSSIBILI CAUSE DELLA FRAGILITA':

- disagio psichico
- disabilità intellettiva
- dipendenze
- patologie geriatriche: alzheimer, decadimento cognitivo, demenza senile...

I POSSIBILI RICORRENTI

- Beneficiario
- Coniuge o persona stabilmente convivente
- Parenti entro il quarto grado
- Affini entro il secondo grado
- Tutore/curatore
- Pubblico ministero
- Responsabili dei servizi socio-sanitari

La scelta dell'AdS

La scelta dell'AdS avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi del beneficiario.

L'AdS può essere **individuato** tra i **famigliari** e i **parenti** del beneficiario;

se tra questi non c'è una persona idonea il giudice può scegliere tra: un **amico**, un **volontario**, un **professionista** o un **rappresentante legale** di un **ente pubblico** o **privato**, quali associazioni e fondazioni.

UDIENZA

Il Giudice Tutelare:

- esamina la persona ed effettua tutti gli accertamenti che ritiene utili (se il beneficiario, per comprovati motivi di salute, non può essere trasportato in Tribunale il G.T. può effettuare una visita al domicilio)
- può disporre accertamenti medici sulla persona del beneficiario
- può fissare anche più udienze

DECRETO DI NOMINA

Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno deve indicare tra l'altro:

- **l'oggetto dell'incarico e gli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario**
- **gli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno**

UNA MISURA PERSONALIZZATA

L'AdS è uno strumento **flessibile**, che **mette al centro la persona e i suoi bisogni**:

consente di modellare intorno alla persona in difficoltà un supporto valido (solo) per lei in relazione alle sue capacità e alle sue potenzialità, più che alle sue disabilità o fragilità.

POTERI dell'ADS

L'amministrazione può servire per l'espletamento di qualsiasi operazione utile al maggior benessere e alla difesa degli interessi sia personali che patrimoniali del beneficiario.

DOVERI dell'ADS

l'AdS si occupa della cura della persona fragile,
occupandosi degli
ASPETTI SANITARI,
ASSISTENZIALI,
AMMINISTRATIVI,
ECONOMICI,
PREVIDENZIALI

.....

L'AdS deve essere una presenza effettiva ed attiva accanto al
beneficiario

NEL RISPETTO DEI BISOGNI

L'ads deve affiancare o sostituire il beneficiario nel compimento degli atti indicati nel decreto di nomina, garantire la sua qualità di vita con scelte educative, sociali, sanitarie e previdenziali adeguate.

Nello svolgimento dei suoi compiti l'AdS deve tenere conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario, nel rispetto delle sue capacità residue

L'ads deve occuparsi del percorso di vita, gestione economica, assistenza e cura

- Agire in collaborazione con la famiglia, i servizi sociali, le strutture sanitarie, per prendersi cura della persona fragile:
 - Fare visita al beneficiario e mantenere frequenti contatti telefonici con lo stesso e con la famiglia.
 - Mantenere frequenti contatti con i curanti.
 - Accertarsi che venga adeguatamente assistito dai famigliari, dalla badante o personale della R.S.A.

Aspetti sanitari

In caso di impossibilità, parziale o totale, del beneficiario di occuparsi della propria salute, l'ads dovrà supportarlo:

- Si rapporterà con i curanti per le decisioni in merito ai programmi terapeutici e a eventuali ricoveri ospedalieri
- potrà essere chiamato a esprimere il consenso informato alle cure e/o a interventi e/o esami diagnostici

Il concetto di consenso informato

È una forma di autorizzazione del paziente a ricevere un trattamento sanitario previa la necessaria informazione sul caso da parte del personale sanitario

Nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge (Urgenza, ASO e TSO)

La [Legge 22 dicembre 2017, n. 219](#), contenente “*Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento*”
all’articolo 1 “tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione della persona e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge”, nel rispetto dei [principi della Costituzione](#) (art. 2, 13 e 32) e della [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea](#).

Art 3 legge 219 del 2017

Nel caso in cui sia stato nominato un amministratore di sostegno la cui nomina preveda l'assistenza necessaria o la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario, il consenso informato è espresso o rifiutato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo da quest'ultimo, tenendo conto della volontà del beneficiario, in relazione al suo grado di capacità di intendere e di volere (art. 3 comma 4 L. n. 219/2017).

Cura della persona e consenso informato
ORIENTAMENTO TRIBUNALE DI MILANO
Decreto di nomina GT dott.ssa Laura Maria Cosmai
2/07/2019

L'amministratore di sostegno è tenuto a monitorare le condizioni di vita della persona, sollecitando e interagendo con i competenti servizi sociali e sanitari, migliorando ove possibile la soluzione assistenziale e abitativa e in generale promuovendo e sostenendo ogni idonea modalità di cura e di sostegno.

La persona beneficiaria mantiene in ogni caso ex art. 32 Cost. il diritto personalissimo di prestare o meno il consenso informato a trattamenti sanitari interventi chirurgici proposti dai sanitari.

Nel caso in cui la persona beneficiaria non sia più assolutamente in grado di comprendere le informazioni dai sanitari in merito a interventi chirurgici o trattamenti sanitari ritenuti necessari o opportuni per la sua salute e integrità fisica (situazione che potrà/dovrà essere oggetto di specifico approfondimento in caso di dubbi) l'ADS dovrà prestare senza ricorrere al Giudice Tutelare il consenso scritto per interventi di cura o esami di carattere routinario; in caso di trattamenti sanitari invasivi o interventi chirurgici rischiosi, prestare il consenso dopo aver ricercato la volontà del beneficiario in qualunque modo precedentemente espressa, in particolar modo ascoltando i familiari e le persone vicine al beneficiario al fine della ricostruzione della volontà della persona;

in caso di dubbi o di dissensi in merito ai trattamenti proposti dai sanitari - sollevati dai familiari, dall'ADS o dallo stesso beneficiario - ricorrere al Giudice Tutelare che potrà anche nominare ove opportuno un curatore speciale.

Si ricorda anche che ai sensi dell'art. 3 della legge n. 219/2017:

- nelle situazioni di emergenza o di urgenza il medico e i componenti dell'equipe sanitaria assicurano le cure necessarie nel rispetto della volontà del paziente ove le sue condizioni cliniche e le circostanze consentano di recepirla;
- nel caso in cui l'amministratore di sostegno (in assenza di DAT) rifiuti le cure proposte e il medico ritenga invece che queste siano appropriate e necessarie la decisione è rimessa al Giudice Tutelare su ricorso dell'ADS, di uno dei soggetti di cui all'art. 406 c.c. (familiari – Pubblico Ministero – responsabile dei servizi sociali o sanitari che hanno in cura o in carico la persona) ovvero anche del medico o del legale rappresentante della struttura sanitaria.